

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia incaricato del Portafoglio dell'Interno;

Veduto l'art^o 3. del Reale Decreto 12 Marzo 1858;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Guardasigilli reggente il Ministero dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge e di sostenere la disuiscione congiuntamente ai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici

Art^o 1^{mo}

La Divisione Amministrativa di Genova è autorizzata a riaprire
nello anno mille ottocento cinquanta quattro un imposta di lire sei
cento cinquanta mila per far fronte alle spese dello stesso operazione
comuni a tutte le Province che la compongono

Art^o 2^o

È fatto parimenti facoltà alla Provincia di Genova di scaricare fino a
lire seicentosette mila due cento trenta e centosessanta
seventi il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere
in conformità della legge del primo Maggio 1853 al pagamento della pena
quota di concorso nelle spese relative ai porti di Genova. Ponagli da
eseguirsi nell'anno mille ottocento cinquanta quattro.

Dato a Torino a di 16. Marzo 1858.

Vittorio Emanuele

U. Mattei

25

SESSIONE 1853-54

N.° 75-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BO, BENINTENDI, IMPERIALE, REZASCO, APRONI, RICCI, ASTENGO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 22 marzo 1854.*

Facoltà alla Divisione e Provincia di Genova di eccedere il limite dell'imposta per 1854.

TORNATA DEL 30 MARZO 1854.

SIGNORI,

La legge sull'Amministrazione Divisionale in data 7 ottobre 1848 stabili che per far fronte alle passività delle Divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali *alle contribuzioni dirette*, e che il limite massimo dell'imposta addizionale sarà fissato per ciascuna Divisione con legge speciale (art. 221 e 222). Fu quindi pubblicata nel 12 ottobre di detto anno la legge speciale summentovata, la quale fissò in L. 430,000 il limite massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese della Divisione di Genova.

Nel bilancio di quella Divisione per l'esercizio del 1848 le spese ordinarie ascendevano a L. 245,896 03, epperciò poteva comparire sufficiente il predetto limite massimo, ancorchè fossero assai tenui le rendite patrimoniali di essa Divisione.

Per l'esercizio però del 1854 le spese ordinarie furono votate

(75-a) in L. 419,931 14, coll'aumento cioè di L. 174,035 11; e siccome le straordinarie per lo stesso esercizio ascendono a circa L. 230,000, così l'ammontare complessivo delle une e delle altre è di L. 650,000.

La relazione della Commissione eletta dal Consiglio Divisionale di Genova, il verbale delle deliberazioni di esso Consiglio, e le considerazioni del signor Ministro dell'Interno in ordine all'attuale progetto di legge, non lasciano dubbio sulla legalità di tutte quelle spese. Conseguentemente non resta che allargare il limite massimo dell'imposta addizionale fissata dalla legge del 12 ottobre 1848, come già si è dovuto fare per altre Divisioni Amministrative.

Il Consiglio Divisionale di Genova aveva chiesto che l'aumento fosse autorizzato in modo permanente, salvo a valersene negli stretti limiti del bisogno, prevedendo con ragione che anche nell'avvenire sarebbe stato insufficiente l'imposta addizionale di lire 450,000. Il Ministero però *fatto riflesso come primieramente la prudenza suggerisca di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima avere accertato coll'esperienza almeno di un anno gli effetti che ne derivano, ed in secondo luogo come essendo mente del Governo di promuovere lo scioglimento delle Divisioni il più presto possibile, superfluo tornerebbe l'anticipare sul futuro, portò opinione che convenga restringere per ora la proposta al solo esercizio 1854; salvo a provvedere di nuovo per gli anni venturi, ove il bisogno perduri e non abbia luogo per una causa qualunque imprevedibile il ristabilimento autonomico delle Province.*

La vostra Commissione trovò giuste ed opportune le ragioni che determinarono l'opinione del signor Ministro, e prendendo atto della tante volte ripetuta promessa di promuovere il più presto possibile lo scioglimento delle Divisioni Amministrative, nutre lusinga che non si verificherà alcuna *causa imprevedibile* la quale allontani ancora il *ristabilimento autonomico delle Province*, e una migliore circoscrizione territoriale per quelle di esse che saranno conservate.

Circa le basi del riparto della imposta addizionale, il Consiglio Divisionale di Genova propose che *il contingente di ogni Provincia non rimanga inferiore giammai all'attuale, e col proporzionale aumento sino alle lire 650,000; e che quindi la quota dei centesimi*

addizionali sia ripartita separatamente per ogni Provincia. La vostra Commissioneri, tenute le considerazioni fatte al riguardo dal signor Ministro dell'Interno nella sua relazione, e d'altra parte non potendo scostarsi dal generale principio scritto nell'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, giusta cui le sovr'imposte a cui dovranno ricorrere le Divisioni, le Provincie, ed i Comuni a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, sulla personale-mobiliaria, non che sulle altre imposte dirette, non ha giudicato ammessa la detta proposta, e fu quindi di parere doversi limitare il presente progetto ad autorizzare la Divisione di Genova ad imporre la somma di L. 650,000 in aumento alle contribuzioni dirette, e lasciare che il riparto ne sia fatto in conformità delle leggi vigenti, per le quali tutti gli interessi attivi e passivi delle provincie componenti una Divisione sono fusi in una sola massa.

Coll'articolo 2.^o del progetto si accorda facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire 68,250 e centesimi 20 per l'anno 1854 il limite normale della sua imposta speciale onde provvedere al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e di Camogli, imperciocchè giusta la legge del 12 ottobre 1848 le imposte addizionali per le spese speciali di ciascuna Provincia sono fissate nel limite di un decimo del contingente che ad ognuna di esse incumbe di sopportare per le spese divisionali, e tenuto anche conto dell'aumento autorizzato dall'articolo 4.^o di questo medesimo progetto, il decimo del contingente della provincia di Genova sulle lire 650,000 sarebbe sempre al disotto delle preindicate lire 68,250 20.

Il signor Ministro dell'Interno ha fatto cenno del dubbio insorto se sia necessario l'intervento del Legislatore onde autorizzare una Provincia ad eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale per far fronte ad una spesa obbligatoria per legge, quale appunto è la quota delle spese dei porti posta a carico delle Provincie in virtù della legge del primo maggio 1853. La vostra Commissione fu di parere che sia miglior partito adottare l'articolo secondo anzichè cancellarlo dal progetto, sì perchè la legge del 7 ottobre 1848 dopo avere stabilito che per far fronte alle passività delle divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si

(75-a) supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette , aggiunse che il limite massimo di tali imposte addizionali sarà fissato per ciascuna divisione con legge speciale , senza fare distinzioni tra le spese obbligatorie e le facoltative (articoli 221, 222 e 223); si perchè colla legge del 12 ottobre 1848 dopo essersi fissato il limite massimo delle imposte addizionali tanto per le Divisioni quanto per le Province (articoli 1 e 2), si stabili espressamente senza alcuna eccezione che tale limite non potrà eccidersi se non in virtù di una legge votata dal Parlamento (articolo 3); si perchè finalmente in questa stessa sessione fu proposto dal Governo e votato dalle Camere un progetto di legge che autorizzò la Provincia di Savona ad eccedere ugualmente il limite delle sue speciali imposte per pagare la sua quota di concorso obbligatorio nelle spese del porto che trovasi nel suo distretto.

Per le fatte considerazioni la maggioranza della vostra Commissione vi propone di accettare il seguente progetto di legge quale fu presentato dal Ministero.

ASTENGO Relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

La Divisione Amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un'imposta di lire seicento cinquanta mila per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni a tutte le Province che la compongono.

Art. 2.

È fatta parimenti facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire sessantottomila duecento trenta e centesimi venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformità della legge del primo maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell'anno mille ottocento cinquanta quattro.

*dipresso nella data del 6 Aprile 1853.
G. Maffei*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(75-A)

~~Art. 1.~~

Identico al qui contro

~~Art. 2.~~

Identico al qui contro

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

M. statuim

Divisione

111 - 118 b.

Fermo il marzo 1856 -

ff. pp.

Oggetto. Rovato del 22 Ltt: Mayo 1856.

Quanto dell'imposta Divisionale di Genova -

e speciale della Provincia d'Argo - luogo per l'

l'anno 1856 -

Signori.

Facoltà alla Dir. e a Prov. di

Genova di rendere il bilancio

dell'imposta per 1856.

Per quanto riguarda le spese

di cui si parla nel Rovato

è da dire che la stessa

è composta da varie

spese ordinarie comuni alle quattro Province

che compongono la Divisione di Genova, dalla

di 265896. 03. in cui furono ammesse nel

Bilancio per l'esercizio 1848 sono cresciute fino

a £ 61931. 16. che è la cifra complessiva in

cui sono proposte per l'esercizio 1856. Questo

ammonta di £ 174035. 11. a ripartirsi sulle

seguenti categorie, cioè:

1° Specie di Amministrazione	£ 13.982. -
2° Specie di Dotazione Pubblica d'Opere Piu	113.200. 29.
3° Specie di servizi d'Ufficio Giuridico	, 3.603. -
4° Specie di servizi di Servizio militare e polizia	, 2291. 87.
5° Specie di servizi di Servizio dei fronti e delle strade	, 27.993. 96.
6° Specie di servizi di Servizio forestale	, 660. -
7° Specie di servizi di servizi diversi	, 1.240. -
8° Fondi di supplemento a tutte le categorie esistenti	460. -
Totali eguali	£ 174035. 11.

Per quanto riguarda le spese di amministrazione, quanto al D. 1. della legge 11. luglio 1856.
È da dire che la stessa è composta da varie spese, che rientrano al ramo amministrativo il servizio
pubblico, il servizio di pubblica sicurezza, il servizio di pubblica pubblica, e chiamò le Province a
versare una somma per concorrere nelle relative spese, quanto al D. 2.
In questa somma non è compresa dall'ipso quasi duplicata la pensione dei

mentuali, i costi di spese pubbliche nel
maneggiarsi di guerra) dicitur: i potuti reclami
della Giunta degli Ospedali di Guadagnonza
sunt: fondati da' fuorj gli Provinciali, e di cui
sionale, la quale misura avendo la relativa
spesa di L. 77,940. 67; dal cresciuto numero
degli esposti, e dei migliori amici, introdotti
nella loro educazione, a seconda de' dettami
dell'umanità e dei bisogni sociali, il che
crebbe il dispendio di L. 28,349. 82; finanche
dall'istituzione degli Oggetti della Scuola
elementare, la quale sebbene traggia origine
dal D. Decretto 30 marzo 1847, tuttavia non
ebbe effetto che posteriormente, dopo ciò che
in ciascuna Provincia venne aperto la
scuola normale d'arte di cui per Maestri:
Quanto al D. 3. dall'opere stat' hanferiti
su più accounti, e per conseguenza più costosi
locali: i sette tribunali di commercio, e di
prima cognizione della Provincia: Quanto
al D. 4. dal cresciuto numero di parrocchie
reali scompartiti nelle singole Province, e
dall'incarica prigione delle caserne dai loro
occupanti: - Quanto al D. 5. dall'esten-
sione presa dalla rete delle strade Provinciali
e del movimento commerciale interno che
rese necessario l'impiego di un maggior
numero di carabinieri, e d'una più grande
quantità di ghiaccia: - Quanto al D. 6..
dall'opere casualmente ora di 1^o classe
alcuni capi-guardia forestali, che nel 1848
erano di 2^o classe: Questa categoria di opere

può essere armonizzata col disposto del d^o D'Amato
8. gennaio p. p. 88: 1836. della raccolta
ufficiale delle leggi, nell'approvazione del Bilancio
in discorso; (Quanto al d^o p. dalla legge)
26. marzo 1836. che pose a carico della Pro-
vincia il fatto dei locali occupati dagli uffici
dei prefettori di pesi e misure, e da lì
obbligo che corre alla Divisione di far uso
di carta da bollo per gli atti che vennero
soggetti ad approvazione, dal quale onere
andarono esenti le Province finte vennero
amministrate democraticamente; finalmente,
quanto al d^o 8. dall'impossibilità d'far
fronte alle spese impresse, e d'approvvigionar
all'insufficiente eventuale dei fondi bilan-
ciati colla somma allegata all'usso per
1848. si. I 1340.

Se al totale delle spese ordinarie che
ammontava, come d'ip. a £ 419,331. 14.
si aggiungano quelle d' natura straordinaria
beni, ma pure obbligatorie perché dipendenti
dal contratti regolamenti stipulati, come
a suo d'esempio la restituzione dei debiti
capitali, ed il servizio dei relativi interesi, il
che assorbe circa £ 80^m, ormai, il pagar-
mento graduato dei lavori stradali in corso,
che richiedono l'impegno di £ 100^m approssi-
mativamente, chiaro emerge) opere impe-
stite alla Divisione di Genova di soddi-
sfare ai suoi impegni col mezzo dell'impos-
tò che il Decreto Reale del 19 ottobre 1848-
le consente in solo £ 430^m seco giunto


le poche sue rendite patrimoniali del 1868, figurano in $\frac{1}{2}$ di $\frac{1}{2}$ ma che normalmente non arrivano a $\frac{1}{2}$ di $\frac{1}{2}$.

Riunito di questa verità il Consiglio Direttoriale nel votare il suo bilancio dell'esercizio 1864 ha deliberato con voto del 3. g. p. ottobre d'indirizzare al P. Ministro della Legislativa la facoltà d'aumentare stabilitamente fino a $\frac{1}{2}$ di $\frac{1}{2}$ il limite dell'imposta predetta, e di eseguirne il rapporto fra le Province sull'unica base del principale del tributo prediale, salvo poi a fare applicazione del disposto dall'art. 35. della legge 28 aprile 1863. nei soli parti fra i "comuni" ed i "contribuenti" di ciascuna Provincia della quale l'imposta emersa al carico della medesima nella prima operazione. —

Quanto alla domanda d'aumento sarei stato, dopo ciò che ebbi l'onore di esporvi ed in vista dell'impossibilità di ridurne le spese proposte constatata dai due Ministeri dell'Interno, e dei Lavori Pubblici, ciascuno per i suoi, a cui vorrei intendere, io non posso non riconoscere ammesso, fatto però riflesso come primieramente la prudenza suggerisse di non rendere permanente un simile aumento degli oneri dei contribuenti senza prima aver accertato, coll'esperienza abusivo di un anno, gli effetti che ne derivano; in secondo luogo come spendo mezzo del governo di promuovere

lo scioglimento delle Provincie'. Il più presto
possibile, superfluo temerebbe l'anticipare
sul futuro avverganche' latuna delle Province.
ora fesse nell'ento divisionale potrebbe,
e più blanda la propria autonomia; ave-
menti in' che un po' altimamente f'fatto. (1)
l'unità della sua imposto, io porto opini-
zione che consenga restituendo per ora
la' proposta al solo esercito 1846; salvo
di procedere d'nuovo per gli anni venturi
ove il bisogno renderà, e non abbia luogo
per una causa qualunque imprevedibile
il ristabilimento autonomico delle Province.

Rispetto alla seconda domanda avendone
io riferito al mio collega il Ministro di
Finanze nelle cui attribuzioni rientra
tutto ciò che si riferisce al modo di ripartito
mento d'qualsiasi imposto, fu egli d'accordo
non saprei detta domanda ammefabile
per la nazione, che l'art. 35 della costituita
legge 28 aprile 1853 fu adottata nello
sgo condito di coordinare il riparto degli
aggravii comunali, Provinciali, e Municipali
nati ai principi che informano lo Statuto
fondamentale del Regno, i quali impostano
che ciascuno, ento morale, o cittadino,
concorra nelle spese di servizi pubblici
nella proporzione dei suoi averi: D'onde
fusse per legittima illusione che la
Provincia di Genova, la quale, secondo
i segni che più approssimativamente
appresentano la ricchezza, le imposto



cio' che colpiscono i predi, ed i fabbricati, la
industria, ed i commerci, le arti liberali,
e le proprietà immobiliari, ha maggiori apai
maggiori di quelli della sua Provincia
aggregato preso in complesso, dove da sola
concorre nella spesa divisionale, in una
somma maggiore che le altre Province
consoriate preso in massa

Non e' da tacere che mantenendo
ferma la legge, le conseguenze che ne
deriveranno saranno assai gravose per la
Provincia di Genova; avvegualci dunque
Provincia verrà a concorrere nella
formazione dell'imposta divisionale
nelle seguenti quote cioè:

Provincia di Genova	L 484331. 62
-/-/fiume - " 33993. 07	
-/-/Spesia - " 33379. 63	
-/-/Mori - " 31879. 88	
Totali	<u>L 650,000. 00</u>

ossiche, a fronte di un aumento
dell'imposta che oltreappa il 30%
la Provincia aggregata, a versi di un
aumento proporzionale del loro contribu-
gento verificheranno una diminuz-
zione complessiva di L 44309. 62 -
mentre la quota della Provincia di
Genova diverrà più che doppia, posta
a paragone di quanto pagò negli
anni trascorsi fino al 1852 - ineluttabil-
mente, come appare dal seguente
quadro:

Provincie.	Quota di cassa pubblica nelle imposte di lire lire 200,000 ripartita uniformemente in aggiunta al principio del tributo prediale.	Quota di cassa pubblica nelle imposte di lire lire 200,000 ripartita sulle basi fissate dall'articolo 35 della legge 28 aprile 1863.	Monto della quota di cassa pubblica della Provincia.	Quotazione della quota di cassa pubblica.
Genova -	2100 L. 80	1,844,334. 49.	274,309. 62.	" "
Chiavari -	694,82. 80	58,993. 07	" "	13,467. 73
Principale -	793,32. 10	57,379. 63	" "	11,932. 47
Nostra -	70,960. 30	51,870. 88	" "	19,089. 47
Totali	430,000. 00	630,000. 00	274,309. 62.	51,509. 62.

Ma se si considera che il principio della legge è in sé stesso eminentemente giusto come quello che colpisce la ricchezza (la) dove si trova, che la Provincia, e la fitta di Genova si trovano in condizioni ancor più gravose che la Provincia, e la fitta di Chiavari rispetto ai loro apportati nella formazione dell'ente divisionale; finalmente che la massa delle spese state (a) di annualmente si converte per due terze parti circa al favore della Provincia capo luogo, parmi che nessuna ragione desunta dalla equità o dall'opportunità possa limitare in favore della proposta.

Partendo dai due punti d' vista che ho brevemente esposti, abb' l'onore d'

proporre al Consiglio dei Duchi l'incarico di presentare al Parlamento Regionale un progetto di legge dietro al quale verrà il dritto ammesso d'apposita limitazione, però all'anno in corso, e ferme restando le norme comunali che ne regolano il rapporto.

S. M. annui, ed io adempio agli ordini ricevuti deponendo come fu al banco della Presidenza, il quiunto schema sul quale occorrono fermare ancora per un momento la vostra attenzione.
Di' è noto, o Signori, che la Dogana del 1^o maggio 1853, determinò le proporzioni in cui le Province ed i Comuni devono concorrere, in unione collo Stato, nel pagamento delle spese relative ai porti marittimi. Dal bilancio presentato formatosi all'uscio per l'esercizio 1854, risulta che la Provincia di Genova deve per sua parte concorrere per £ 7341. 10 - nella riparazione degli argenti, e già ultimata intorno al porto di Genogli, e per £ 65888. 80 per i lavori ordinari e straordinari del porto della capitale Liguri, e così in tutto allegare fra le sue spese speciali £ 68.938. 20 -

Il consiglio Regionale bilanciò all'uscio il fondo complesso di lire 63.630. 10, il quale perciò richiede un aumento d'affitto d'£ 2800. 10 -

